



# Comune di Grantorto

Provincia di Padova



**REGOLAMENTO  
PER  
L'APPLICAZIONE  
DELLA TASSA  
PER LO SMALTIMENTO  
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Coordinato con il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22  
e successive modifiche ed integrazioni

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 28/11/2003 (Le modifiche ed integrazioni sono evidenziate in grassetto, mentre vengono soppressi i periodi o le parti comprese tra le parentesi quadrate.)

## SOMMARIO

### **TITOLO I ISTITUZIONI ED ELEMENTI DELLA TASSA**

1. ISTITUZIONE DELLA TASSA
2. ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DELLA TASSA
- 2bis CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI E ASSIMILAZIONE
3. PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI
4. SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO
5. INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

### **TITOLO II TARIFFE E DETRMINAZIONI DELLA TASSA**

6. PARAMETRI
7. COMPUTO DELLE SUPERFICI
8. TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO
9. AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI
10. CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE
11. TASSA GIORNALIERA

### **TITOLO III DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE**

12. DENUNCE
13. ACCERTAMENTO E CONTROLLO
14. RISCOSSIONE
- 14bis LIQUIDAZIONE
- 14ter RISCOSSIONE COATTIVA
15. RIMBORSI
16. SANZIONI
17. CONTENZIOSO

### **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

18. DISPOSIZIONI FINALI
19. ABROGAZIONI
20. NORME DI RINVIO
21. APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE
22. TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE DEL CONTRIBUENTE
23. INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE
24. COLLEGAMENTI TRA UFFICIO TRIBUTI E UFFICI COMUNALI

NOTA: vengono soppressi i periodi o le parti comprese tra le parentesi quadrate.

## TITOLO I ISTITUZIONI ED ELEMENTI DELLA TASSA

### Art. 1 Istituzione della tassa

1. Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio [di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni] **di gestione dei rifiuti urbani**, svolto in regime di privativa, nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale in base a tariffa.  
La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento.
2. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. n. 507/93.
3. **Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani in regime di privativa, un importo pari al 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 22/97.**

### Art. 2 Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

1. Il servizio di [smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni] **gestione dei rifiuti urbani** è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.
2. Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio **di gestione dei rifiuti urbani**, ai sensi **dell'art. 21 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22** [art. 8 DPR 19.9.82 n. 915] e dell'art. 59 D.Lgs. 507/93.
3. Si dà atto che il servizio di raccolta è svolto in tutto il territorio comunale.  
[Gli occupanti o detentori degli insediamenti che dovessero sorgere fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.]
4. La tassa è, comunque, applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.
5. Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di gestione dei rifiuti urbani, [relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, ] il tributo è dovuto nella misura [non superiore al 40%] **pari al 10%** della tariffa stabilita.
6. Tali condizioni, **se sono imputabili al Gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani**, devono essere fatte constare mediante diffida [al Gestore del servizio di Nettezza urbana] **allo stesso** ed al competente Ufficio tributario comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro 60 giorni a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
7. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere

a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

#### **Art. 2-bis Assimilazione**

1. **Sino al momento in cui verrà data attuazione alle disposizioni di cui agli artt. 18, comma 2, lettera d) e 21, lettera g) del D.Lgs. n. 22/97, sono rifiuti assimilati agli urbani ai fini del servizio di gestione, i rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle attività elencate all'art. 7, comma 3, lettera a) limitatamente alle attività agro-industriali, c), d), e) ed f) del D.Lgs. n. 22/97, compresi qualitativamente o suscettibili di essere compresi per similarità nell'elenco sub A allegato alla deliberazione n. 26 del 25/06/1998 e nelle quantità di cui all'allegato sub B dello stesso atto deliberativo.**
2. **Gli imballaggi primari e secondari sono assimilati ai rifiuti urbani fino a completa attuazione delle norme sugli imballaggi previste dal D.Lgs. 22/97.**
3. **Sono rifiuti speciali i rifiuti indicati nell'art. 7, comma 3, del D. Lgs. n. 22/97, non assimilati agli urbani dal Comune nella citata deliberazione n. 26/1998 e quelli non suscettibili di assimilazione.**
4. **Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D, sulla base degli allegati G, H ed I del D. Lgs. n. 22/97, e successive modificazioni ed integrazioni.**
5. **Ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 22/97 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani i rifiuti di imballaggi terziari di qualsiasi natura, mentre i secondari possono essere assimilati solo se conferiti in regime di raccolta differenziata.**
6. **Ai sensi dell'art. 21, comma 7, la privativa non si applica alle aziende con attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati.**

#### **Art. 3 (art. 62 D.Lgs. 507/93) Presupposto della tassa ed esclusioni**

1. **La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte adibite a verde ed aree scoperte pertinenziali ed accessorie di civili abitazioni, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento **di gestione dei rifiuti urbani**.**
2. **Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.**
- 2<sup>bis</sup> **Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.**
3. **Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:**
  - a) **tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, portici chiusi, verande, ecc.), compresi quelli delle dipendenze anche se separate od interrato rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, cantine, autorimesse, ecc.), escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;**

- b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
  - c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi;
  - d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo od altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
  - e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatori, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
  - f) tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n.2 del 4° comma dell'art.2 del D.P.R. n.915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;
  - g) tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).
4. Si considerano inoltre tassabili tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, ed in via esemplificativa:
- aree scoperte pertinenziali ed accessorie di locali ed aree assoggettati a tassa, **terrazze, balconi, piazzali, tettoie ed altre aree scoperte diverse da aree a verde**, ad eccezione di tutte le aree scoperte pertinenziali ed accessorie di civili abitazioni;
  - aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a parchi gioco, rimessaggio di roulotte e simili, a banchi di vendita e alle rispettive attività e servizi connessi;
  - qualsiasi altra area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti **urbani e/o assimilati, anche se si tratta di aree appartenenti al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali.**
  - **aree adibite a sede di distribuzione di carburante e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi ai servizi complementari: ovvero i locali o chioschi, le superfici operative di carico e scarico carburanti o altro, le aree utilizzate per la sosta di autoveicoli di terzi, i locali e le aree destinati ad uso diverso da quello proprio della stazione di servizio, come ad esempio le officine di riparazione, i locali di ristorazione, ecc..**
- 4<sup>bis</sup> Per le aree che costituiscono pertinenza o accessorio di locali ed aree assoggettate a tassa si applica la stessa tariffa prevista per i locali dei quali costituiscono pertinenza o accessorio.**
- 4<sup>ter</sup> La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.**
5. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi rilevabili direttamente o ad idonea documentazione.
6. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m.1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) abrogato.
- d) la parte degli impianti sportivi, ubicati sia in aree scoperte che in locali, riservata, di norma, ai soli praticanti, dovendosi escludere che questi durante l'esercizio dell'attività sportiva possano produrre rifiuti, mentre la tassa è applicabile alle parti destinate all'utilizzazione da parte del pubblico che assiste allo svolgimento dell'attività medesima, nonché alle parti destinate ad uso diverso anche se inserite nel complesso sportivo;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili o prive di utenze (ove gas, acqua e luce sono utilizzabili solo previo allacciamento);
- f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- g) scale, androni dei condomini, balconi, terrazzi e poggiali esterni e scoperti;
- h) le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti **speciali non assimilabili agli urbani o non assimilati e i rifiuti pericolosi**, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;
- i) locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici nonché le relative aree accessorie o cortilive [non adibite a giardino o a parco];
- l) cave di sola areazione, chiostrine, corti interne sottratte all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;
- m) porticati, chiostri, passaggi coperti adibiti al transito e alla deambulazione appartenenti a collegi, convitti, caserme, comunità civili e religiose;
- n) edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, sacrestie, narteci e simili);
- o) i locali e le aree scoperte indicati nell'art. 62 comma 5 del D.Lgs. n. 507/93.

Per eventuali situazioni non contemplate nel precedente comma si utilizzano criteri di analogia.

7. Non sono altresì soggetti alla tassa le superfici dei locali e le aree (diverse da quelle contemplate dall'art. 7 del presente regolamento) ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano o rifiuti pericolosi, o rifiuti prodotti da realtà per le quali risulti oggettivamente impossibile porre in essere il servizio, in relazione al tipo e quantità dei rifiuti prodotti [e al costo di smaltimento che ne risulterebbe]. I produttori di tali rifiuti sono tenuti al loro smaltimento a proprie spese.
8. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni di condominio, di cui all'art. 1117 del Codice Civile, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del D.Lgs. 507/93.
- 8bis Sono escluse dalla commisurazione della superficie tassabile a carico degli esercenti la distribuzione dei carburanti: le aree non utilizzate, né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree aventi funzioni accessorie, quali aiuole ornamentali e le aree di sosta temporanea gratuita per avventori o dipendenti, purché opportunamente delimitate a cura del gestore con segnaletica orizzontale; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio.**
9. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, sono individuate le seguenti categorie di attività soggette alla riduzione della superficie [complessiva di applicazione del tributo] **ove si producono detti rifiuti misti**, nelle misure sottoindicate:

## ATTIVITA'

Percentuale di riduzione rispetto alla superficie su cui l'attività viene svolta

- autocarrozzerie 50%
  - lavanderie a secco 50%
  - autofficine, elettrauto, gommisti 50%
  - tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie artistiche 50%
  - attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli (quali falegnamerie, carpenterie, officine meccaniche e simili) 50%
  - laboratori di analisi, biologici, fotografici 50%
  - ambulatori dentistici odontotecnici 50%
  - produzione di allestimenti o insegne; [distributori carburante], autolavaggi, autorimessaggi 50%
10. Per eventuali attività non considerate nel suindicato comma 10, del presente articolo, si fa riferimento a criteri di analogia.
11. La riduzione di cui al precedente comma 10 viene accordata su richiesta di parte solo a conclusione della relativa istruttoria tecnica da parte del competente Settore Ambiente e a condizione che l'interessato alleggi idonea documentazione che attesti l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti pericolosi.
12. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
13. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

### **Art. 4 (art. 63 D.Lgs. 507/93)**

#### **Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo**

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. [Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio, di cui all'art.1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti come già precisato nel precedente art. 3 comma 1, incluse anche le aree coperte e le aree a verde.]
3. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni **del condominio** in via esclusiva.
4. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le are in uso esclusivo.
5. [L' Amministratore del condominio ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente sono obbligati a presentare all' Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 Gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.]

6. Per le unità immobiliari adibite ad abitazioni, locatate occasionalmente o in modo saltuario, la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

**Art. 5 (art. 64 D.Lgs. 507/93)**  
**Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione**

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
3. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall' amministratore come previsto dall'articolo precedente.
4. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o a seguito di recupero d'ufficio.

## TITOLO II TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

### Art. 6 (art. 65 D.Lgs. 507/93) Parametri

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

### Art. 7 Computo delle superfici

1. La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese **ed è espresso in metri quadrati.**
- 1bis La superficie denunciata o accertata ai fini della tassa viene complessivamente arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato secondo che sia superiore o inferiore ai cinquanta centimetri quadrati**
2. Le aree adibite a verde non sono assoggettate alla tassa.
3. [Le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, indicate all'art.3, sono computate al 50%, fermo restando ovviamente la speciale disciplina delle aree a verde .]
4. Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

### Art. 8 (art. 66 D.Lgs. 507/93) Tariffe per particolari condizioni di uso

1. La tariffa unitaria è ridotta:
  - a) del 30% per le abitazioni con unico occupante;
  - b) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
  - c) del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
  - d) del 30% nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b) risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
  - e) del 30% per le abitazioni utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con convivente pure in età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione **minima INPS o assegno sociale di**

- importo massimo pari alla pensione minima INPS** e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto.
2. Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.
  3. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.
  4. Le agevolazioni e riduzioni non sono tra loro cumulabili.

**Art. 9 (art. 67 D.Lgs. 507/93)**  
**Agevolazioni e riduzioni**

1. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente sono previste le seguenti riduzioni:
  - a) Per le attività produttive, [commerciali e di servizi,] per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero dei rifiuti [da parte del gestore del servizio pubblico], **in conformità alle vigenti leggi in materia (autorizzazioni al recupero semplificato e non)**, la tassa è applicata con riferimento alla superficie **di locali ed aree di produzione** calcolata con l'abbattimento del 50%;
  - b) Per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possano essere utilizzate per il recupero o riciclo o come materie prime secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento alla superficie **(di produzione dei rifiuti recuperabili)** calcolata con l'abbattimento del 40%;
  - c) Abrogato.
- 1<sup>bis</sup> **Le riduzioni di cui ai punti a) e b) sono concesse a seguito di istanza presentata dai contribuenti al Comune.**
- 1<sup>ter</sup> **L'istanza dovrà essere accompagnata:**
  - **in caso di interventi tecnico – organizzativi, di cui al punto a), da una copia delle fatture di spesa e da una relazione tecnica nella quale sono descritti i processi tecnici perseguiti,**
  - **in caso di avvio al recupero, da attestazione rilasciata dal soggetto che svolge l'attività di recupero dei rifiuti o comunque con documentazione attestante l'avvio al recupero.**
2. Sono esenti dalla tassa oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:
  - a) I locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
  - b) le scuole di ogni ordine e grado, **compresi i locali adibiti all'insegnamento della religione;**
3. Le [riduzioni ed] esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo.
4. Per le riduzioni previste ai punti a), b) del comma 1 le domande debitamente documentate, devono essere vagliate dal competente ufficio del servizio di nettezza urbana per valutare l'effettivo vantaggio dello stesso e si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma del precedente articolo.
5. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

6. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 507/93.
7. Le predette esenzioni di cui al comma 2, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 507/93, sono iscritte in bilancio a decorrere dall'esercizio 1996 come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

## **Art. 10**

### **Classificazione dei locali ed aree**

1. **Agli effetti dell'applicazione delle tariffe, i locali e le aree, secondo l'uso cui vengono destinati, sono suddivisi nelle seguenti categorie di utenza:**
  - I. Abitazioni e loro dipendenze
  - I/A Abitazioni con autosmaltimento frazione umido/verde
  - II. Uffici professionali, direzionali e commerciali; banche, assicurazioni e simili; circoli ricreativi, culturali, sportivi e simili; Enti Pubblici, uffici postali, stazioni e simili;
  - III. Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado (esclusa attività di mensa), musei, biblioteche, archivi, sedi di rappresentanza di istituzioni;
  - IV. Negozi di vendita al minuto di beni non deperibili e relativi magazzini, parrucchieri ed esercizi affini;
  - V. Negozi di vendita al minuto di alimentari e beni deperibili e relativi magazzini;
  - VI. Attività di vendita al minuto di fiori e piante;
  - VII. Magazzini di deposito e custodia; magazzini di vendita all'ingrosso;
  - VIII. Attività manifatturiere, industriali ed artigianali;
  - IX. Bar, gelaterie, pasticcerie;
  - X. Ristoranti, trattorie, mense e simili;
  - XI. Teatri, sale da ballo, cinema, ecc.;
  - XII. Collettività e luoghi di assistenza e cura;
  - XIII. Aree di campeggi, dei distributori di carburante e dei parcheggi all'aperto pubblici e privati; mostre, concessionarie, autosaloni, autoservizi ed autorimesse, esposizioni;
  - XIV. Locali adibiti ad attività ricettivo - alberghiere.
2. L'appartenenza alla classe è stabilita unitariamente in relazione alla destinazione funzionale complessiva e non all'uso del singolo locale.
3. A decorrere dal 01.01.1996 l'individuazione delle categorie e sottocategorie dei locali ed aree scoperte con la stessa tariffa si ottiene aggregando le attività caratterizzate da coefficienti di produttività e costo di smaltimento specifici similari, tali da comportare tariffe unitarie analoghe.
4. Per le attività non specificatamente analizzate si fa riferimento alle diverse categorie tassabili con criteri di analogia quali-quantitativa.
5. Qualora nel complesso di una stessa unità immobiliare vi siano locali o aree adibiti in maniera evidente e permanente ad usi diversi, ciascun locale o area sarà classificata secondo la propria destinazione. Nel caso in cui tale discriminazione non sia possibile, per promiscuità d'uso, per usi alternativi o per qualsiasi altro motivo, la classificazione avverrà sulla base dell'uso prevalente.

**Art. 11 (art. 77 D.Lgs 507/93)**  
**Tassa giornaliera**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.  
Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni, di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti maggiorata del 50%.
3. Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D.Lgs. n. 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia; in caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente a sanzione ed interessi.
4. Sono previste le seguenti esenzioni:
  - a) Le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - b) Le occupazioni per manifestazioni occasionali ed iniziative assistenziali celebrative, sindacali, religiose, culturali, educative, sanitarie, sportive, promozionali, artistiche, ricreative e del tempo libero, promosse da associazioni di volontariato e dal Comune e non comportante attività di vendita o di somministrazione o di ingresso a pagamento.
5. Non comporta l'obbligo di pagamento la tassa quantificata complessivamente per un importo inferiore a L. 5000 (Euro 2,58).

### TITOLO III DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

#### Art. 12 (art. 70 D.Lgs. 507/93) Denunce

1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio debbono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse; [ è fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.]
3. La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:
  - a) Per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati, che occupano o detengono l'immobile a disposizione, **ad eccezione del nucleo familiare residente, nel qual caso è necessario l'indicazione completa dei dati anagrafici del solo intestatario dell'obbligazione tributaria, per gli altri coobbligati è sufficiente indicare il numero dei componenti il nucleo, in quanto la loro identificazione potrà essere effettuata d'ufficio a mezzo dei servizi demografici comunali.**
  - b) Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale o effettiva, i dati identificativi e la residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.
4. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
5. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'Ufficio comunale.  
In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
6. E' fatto obbligo in sede di prima applicazione del presente regolamento comunale a tutti i soggetti, tenuti al pagamento della tassa, di presentare denuncia dei locali ed aree tassabili redatta su appositi modelli messi a disposizione dal comune stesso entro il 31.10.1995.

#### Art. 13 (art. 71 e 73 D.Lgs. 507/93) Accertamento e controllo

1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art.71 del D.Lgs. 507/93.
2. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune ai sensi dell'art.73 del D.Lgs.507/93:
  - a) Rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati e a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da

parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia municipale o i dipendenti dell'Ufficio Comunale o il personale incaricato dell'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;

- b) Utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
  - c) Richiedere ad uffici pubblici o di Enti Pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti;
  - d) **Richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 4 comma 4, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.**
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.
  4. Gli avvisi di accertamento indicano direttamente la scadenza di pagamento e vanno notificati con allegato il bollettino di versamento.
  5. **Non si emettono avvisi di accertamento quando l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, risulta uguale o inferiore ad €16,53;**
  6. **La disposizione di cui al comma 5 non si applica qualora il credito tributario derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.**

#### **Art. 14 Riscossione**

1. Gli importi dovuti per il tributo e relative addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D.Lgs. n. 507/93.
2. [Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a £.500, per eccesso se è superiore;] Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli [principali o suppletivi il Sindaco] **ordinari, il funzionario responsabile** può concedere, per gravi motivi, la ripartizione sino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati; in caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione; sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del [7%] **2,5%** per ogni semestre:
3. La tassa è riscossa direttamente secondo le disposizioni di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 tramite versamento su apposito conto corrente postale intestato a Comune di Grantorto - Servizio Tesoreria – T.A.R.S.U. .

#### **Art. 14 - bis Liquidazione**

1. L'applicazione e la liquidazione della tassa avviene mediante l'emissione di apposito avviso di pagamento da inviare ai contribuenti.
2. L'avviso contiene l'indicazione degli elementi sulla base dei quali è determinato il debito.

3. Il mancato invio o ricevimento dell'avviso, ovvero l'errata indicazione del dovuto contenuta nello stesso, non esime il contribuente da ogni responsabilità per qualsiasi difetto di pagamento.
4. Il contribuente, oltre a provvedere al pagamento di quanto effettivamente dovuto, indipendentemente dall'indicazione contenuta nell'avviso, è tenuto a comunicare al Comune gli elementi errati indicati nell'avviso.
5. Le anzidette avvertenze sono esposte negli avvisi.
6. Gli elenchi dei contribuenti soggetti alla tassa sono formati e resi esecutivi dal funzionario responsabile, sulla base degli elenchi dell'anno precedente e delle denunce presentate.
7. I termini di iscrizione a ruolo fissati dall'articolo 72 del D.Lgs. 507/93 si intendono riferiti alla comunicazione dell'avviso di pagamento.
8. [La riscossione coattiva è effettuata tramite la procedura dell'ingiunzione fiscale prevista dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639, previa notifica di un avviso di liquidazione mediante raccomandata A.R. con spese a carico dei contribuenti.
9. Il ruolo dev'essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo alla scadenza dell'avviso di pagamento.
10. Non si procede alla riscossione coattiva quando la somma complessivamente dovuta dal debitore sia inferiore a €30,00. Sono fatte salve le disposizioni di legge più favorevoli per il contribuente.  
In ogni caso non si procede alla riscossione dei crediti di entità inferiore al compenso che si debba pagare per la loro riscossione. .]
11. I crediti possono essere ceduti ai sensi dell'art. 76 della Legge 21 novembre 2000, n. 342.
12. La Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno delibera:
  - il numero di rate tra un minimo di due e un massimo di quattro per il versamento della tassa mediante l'avviso di cui al primo comma;
  - la scadenza delle rate non inferiore a 30 giorni l'una dall'altra;
  - se procedere all'emissione dell'avviso di liquidazione (preliminare alla riscossione coattiva), con l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 18 dicembre 1997 n. 471, previo invio di sollecito di pagamento.

#### **Art. 14 - ter** **Riscossione coattiva**

1. **La riscossione coattiva è effettuata tramite la procedura dell'ingiunzione fiscale prevista dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639, previa notifica di un avviso di liquidazione mediante raccomandata A.R. con spese a carico dei contribuenti.**
2. **Non si procede alla riscossione coattiva quando la somma complessivamente dovuta dal debitore sia inferiore a €30,00. Sono fatte salve le disposizioni di legge più favorevoli per il contribuente.**  
**In ogni caso non si procede alla riscossione dei crediti di entità inferiore al compenso che si debba pagare per la loro riscossione.**
3. **La riscossione coattiva può essere effettuata in proprio o a mezzo affidamento in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'Albo, di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.**
4. **Sono fatte salve le norme compatibili e contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , nel D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, nel D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, e nel D. Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni.**

### **Art. 15 (art. 75 D.Lgs. 507/93)**

#### **Rimborsi**

1. Nei casi di errore, duplicazione, eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione tributaria provinciale, il servizio tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.
2. Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione della occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64 comma 4 del D.Lgs.507/93 da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
3. In ogni altro caso, per lo sgravio o il rimborso di somme non dovute, il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal comune entro 90 giorni dalla domanda.  
Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi semestrali, a decorrere dal semestre successivo a quello dell' eseguito pagamento, nella misura del [7% semestrale] **2,5% dalla data della richiesta.**

### **Art. 16 (art. 76 D.Lgs. 507/93)**

#### **Sanzioni**

1. Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. n. 507/93.

### **Art. 17**

#### **Contenzioso**

1. Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.Lgs. 31.12.1992 n. 545 e al D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego al rimborso, deve essere proposto alla commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
2. Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale Entrate del Veneto, Sezione staccata di Padova.
3. **Il ricorso contro gli atti di cui al comma 1 non sospende la riscossione; tuttavia, il Funzionario Responsabile, se sussistono gravi motivi (ad esempio: importo superiore a €2.000,00 e/o materia del contendere incerta), può sospendere, in tutto od in parte, la quota posta in riscossione fino alla data di pubblicazione della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, con provvedimento motivato e notificato al contribuente. Il provvedimento di sospensione può essere revocato in caso di grave pregiudizio all'incasso.**
4. **Sulle somme il cui pagamento è stato sospeso ai sensi del precedente comma, e che risultano dovute dal contribuente a seguito della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, si applicano gli interessi al tasso del 5% annuo.**

## **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 18 (art. 79 D.Lgs. 507/93) Disposizioni transitorie**

1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso, ad eccezione di quelle previste:
  - a) dall'art.4 commi 3, 4 e 5 che per motivi tecnico - organizzativi legati al rinvio al 01.01.97 del disposto art.7 commi 2,3,4 e art.5 comma 3, hanno decorrenza dal 01.01.97;
  - b) dall'art.5 comma 3 che, giusto il disposto art.4 D.L. 462/96, hanno decorrenza dal 01.01.1997;
  - c) dall'art.7, commi 3 e 4 che, giusto il disposto art.4 D.L.462/96 hanno decorrenza dal 01.01.1997;
  - d) dall'art.8 che, giusto il disposto art.17 D.L. 07.09.1995 n. 373 e stante la discrezionalità riconosciuta all'ente, troveranno pratica attuazione a decorrere dal 1.1.1996 per le denunce prodotte entro il 15.10.1995 - giusto il disposto art.79 - 6° comma così come sostituito dall'art.17 del D.L.462/96;
  - e) dall'art.14, limitatamente al richiamato disposto art.72 D.L. 507/93 commi 2,3,4 che hanno decorrenza dall'1.1.1996, giusto il disposto art.17 D.L.9.3.95 n. 66;
2. Si dà atto che sono attualmente (per il 1994 e il 1995) esclusi dalla tassa i locali e le aree dove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano rifiuti speciali (vedasi art.3 lett. h), pertanto, l'applicazione delle percentuali di riduzione della superficie non tassabile di cui all'art.3 del Regolamento, septies ultimo comma (in presenza di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi) troverà applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento di attuazione delle direttive CEE sui rifiuti 91/156 CEE e 91/689 CEE.
3. In sede di applicazione della nuova disciplina, i soggetti obbligati al pagamento della tassa, debbono presentare denunce integrative e modificative, anche di quelle già prodotte per gli anni 1994/1995 entro i decorsi termini del 30.09.94 e 20.01.1995 (vedi art.12), entro:  
il 20.01.1996 senza l'indicazione delle aree scoperte art.7 comma 2° del vigente Regolamento;  
il 20.01.1997 per le aree scoperte art.7 a decorrere dal 01.01.1997.
4. La modifica di cui all'art. 9 - comma 2 lett. b) entrerà in vigore per le denunce da presentarsi entro il 20.01.1996 con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.  
Le disposizioni di cui al 1° comma art.11 sono operative dal 01.01 1996 e riguardano anche gli esercenti la vendita sul suolo pubblico mercatale settimanale a posteggio fisso temporaneo.

### **Art. 19 Abrogazioni**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per quanto incompatibili.

**Art. 20**  
**Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del Decreto legislativo 15.11.1993 n.507 e successive modificazioni.

**Art. 21**  
**Applicazione dei principi dello statuto del contribuente**

1. Si applicano i principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, sullo statuto dei diritti del contribuente e nel D. Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, in particolare in materia di informazione del contribuente, di conoscenza degli atti e semplificazione, nonché di chiarezza degli atti, ovvero gli atti devono tassativamente indicare l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento.

**Art. 22**  
**Tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente**

1. A norma dell'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 i rapporti tra contribuente e amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione, ancorché successivamente modificate dall'Amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa.

**Art. 23**  
**Interpello del contribuente**

1. Ciascun contribuente può, ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, inoltrare per iscritto all'Amministrazione comunale ed indirizzate al competente ufficio tributario, che risponde entro 120 giorni dalla ricezione, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
2. La risposta dell'Amministrazione, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente.
3. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, s'intende che l'Amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'Amministrazione entro il termine di cui al comma 1.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione, o questioni analoghe fra loro, l'Amministrazione può rispondere collettivamente, attraverso una circolare che verrà portata a conoscenza della

collettività con forme appropriate (manifesti affissi all'albo pretorio e negli spazi delle affissioni pubbliche, comunicati stampa, sito Web del Comune, ecc.).

#### **Art. 24**

#### **Collegamenti tra Ufficio Tributi e Uffici comunali**

- 1. Gli Uffici comunali devono comunicare mensilmente all'Ufficio Tributi le notizie seguenti:**
  - **Uffici Demografici: i dati su immigrati ed emigrati, la formazione e la modifica dei nuovi nuclei familiari;**
  - **Ufficio Edilizia Privata: elenco dei certificati abitabilità e agibilità rilasciati;**
  - **Ufficio commercio: estremi delle autorizzazioni e licenza rilasciate.**
- 2. Ai sensi del comma 6, dell'art. 70 del citato decreto n. 507/93, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli Uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto.**